

CCLVIII.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di petizioni* (pag. 8817) — *Comunicazioni* (pag. 8818) — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni* (pag. 8818-23-25-29-31) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti »* (N. 847), parlano i senatori Frascara (pag. 8819), Chironi (pag. 8820) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8821) — *Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge* — *Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1911-12 »* (N. 828) (pag. 8822); « *Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma* » (N. 814) (pag. 8823); « *Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla concessione italiana in Tien-Tsin* » (N. 824) (pag. 8824); « *Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito alla costruzione della cancelleria consolare della stessa città* » (N. 833) (pag. 8825); « *Convalidazione del Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911 tra l'Italia ed il Giappone* » (N. 823) (pag. 8825); « *Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative* » (N. 820) (pag. 8827) — *Nella discussione del disegno di legge: « Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo ducale di Mantova e del duomo di Como »* (N. 834), parlano i senatori De Sonnaz (pag. 8828), Cavalli (pag. 8829) ed il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 8829) — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino del 1911 »* (N. 816) (pag. 8830) — *Annuncio d'interpellanza* (pag. 8830) — *Risultato di votazione* (pag. 8831).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 150. Il Consiglio comunale di Sciacca (Girgenti) fa voti che il disegno di legge re-

lativo alle decime agrigentine sia sollecitamente approvato.

N. 151. L'ordine dei medici' chirurgici della provincia di Caltanissetta fa istanza al Senato per modifiche alla tariffa penale.

N. 152. La Giunta municipale di Fano Adriano (Teramo) presenta una petizione pregando che il Senato, prima di decidere sul disegno di legge relativo all'aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano, voglia prendere in esame i documenti allegati alla petizione stessa.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera che ho ricevuto dal senatore Caravaggio:

« Eccellenza,

« L'alto Consesso, a cui ho l'onore di appartenere, mi ha chiamato a far parte del Consiglio superiore di beneficenza ed assistenza pubblica, sino dalla prima sua istituzione, confermandomi poscia in tale incarico, anche per la attuale legislatura.

« Se non che l'età, oramai inoltrata, e la malferma salute non mi consentono più di attendere colla dovuta diligenza al compito assunto; onde sono venuto nella determinazione di porgere, come porgo, le mie dimissioni, che prego l'E. V. a voler presentare al Senato e far accettare.

« E coi più vivi ringraziamenti per la fiducia della quale gli illustri colleghi si compiacquero onorarmi, voglia l'E. V. accogliere i sensi dell'altissima considerazione ed ossequio, con cui mi professo

« Di V. E.

Dev.mo

« E. CARAVAGGIO ».

Do atto al senatore Caravaggio delle presentate dimissioni.

In una prossima seduta sarà provveduto alla votazione per la sua sostituzione nel Consiglio superiore di beneficenza ed assistenza pubblica.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome del Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati per « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-13, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per il suo esame.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295 col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria;

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dell'ospedale e il completo e definitivo assetto edilizio della Regia Università di Pisa;

Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova.

Chiedo al Senato che questi disegni di legge siano deferiti per il loro esame alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che, se non vi sono osservazioni in con-

trario, secondo la proposta fatta dall'onor. ministro, saranno inviati alla Commissione di finanze.

Così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti» (N. 847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e le belle arti».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 847).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Il presente progetto di legge fu approvato senza discussione dalla Camera dei deputati e otterrà certamente il voto favorevole del Senato, anche perchè in sostanza mira ad attuare, almeno in parte, un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale del Senato che esaminò il progetto di quella che divenne poi la legge 20 giugno 1909, sulla tutela delle antichità e belle arti.

L'ordine del giorno del Senato, approvato poi anche dalla Camera, invitava il Governo a presentare un apposito progetto di legge per la conservazione dei giardini, parchi e ville d'interesse storico e artistico. Con tale ordine del giorno, accolto dai due rami del Parlamento, si veniva a dare interpretazione autentica alle disposizioni dell'art. 1 della legge, in senso restrittivo, nel senso cioè che detto articolo non potesse applicarsi alle ville, ai parchi, ai giardini. Perciò il Governo si trovò disarmato di fronte agli enti morali e ai privati, che possedendo simili fondi volessero in parte modificarli alterandone la primitiva bellezza, o, peggio ancora, distruggerli a scopo di speculazione.

Chiunque senta l'amore del bello ed ami la patria, non può non desiderare che siano conservate al nostro paese quelle incomparabili bellezze di ville e giardini che ne adornano quasi ogni città o regione, che sono testimonio

del genio artistico di nostra gente e tanto contribuirono a mantenere alta e viva l'idea nazionale anche quando l'Italia era divisa in vari Stati.

Merita perciò lode l'onor. ministro che ha presentato questo progetto di legge per allargare l'applicazione di quella del 1909, e impedire nuovi danni e nuove profanazioni.

Mi consenta tuttavia il Senato di esporre alcune considerazioni di ordine giuridico sulle conseguenze di questa legge.

Che le ville appartenenti a comuni, provincie o altri enti pubblici diventino in forza della nuova legge quasi inalienabili e soggette alla tutela rigorosa dello Stato è cosa naturalissima. Quegli enti morali possono considerarsi come parti di un tutto organico, ossia della grande collettività, rappresentata dallo Stato.

Ben diversa è la posizione per i fondi posseduti da privati. Qui la legge si converte in una vera espropriazione per causa di pubblica utilità, molto più grave di quella sancita dalla legge speciale che regola la materia dell'espropriazione. Con quella legge infatti si espropriano soltanto i fondi e le cose che, in seguito ad esame fatto con cautele ben determinate, sono richieste per una speciale utilità pubblica, si determina il prezzo in contraddittorio e si corrisponde. Con la disposizione in esame, si minaccia soltanto l'espropriazione, ma non si eseguisce, si immobilizza la proprietà privata, se ne diminuisce artificialmente il valore venale, e s'impedisce al proprietario di trarne quelle utilità, alle quali egli avrebbe pieno diritto.

Immaginate un proprietario, il quale abbia per sua unica sostanza una villa artistica, toccatagli forse in divisione con altri e stimata a caro prezzo nella convinzione che fosse liberamente alienabile a scopo di speculazione. Appena iscritta la villa nell'elenco delle cose notevoli, essa cesserà di essere alienabile. Il proprietario vedrà da un giorno all'altro deprezzato l'unico suo patrimonio, e subirà una perdita gravissima, restandogli solo il piacere di passeggiare nel suo parco o giardino con obbligo di curarne la manutenzione, perchè a termini di legge se egli non tenesse la villa in istato conveniente, potrebbe andare incontro ad altri guai.

Bisogna trovar modo di conciliare il supremo diritto dello Stato alla conservazione delle ville

monumentali col sacrosanto diritto di proprietà, ed io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'on. ministro su alcuni punti.

Anzitutto l'elenco delle ville notevoli dovrebbe essere compilato con molta prudenza e cautela, onde il vincolo non si estenda più in là di quanto è veramente richiesto dall'alto interesse dello Stato. Ai proprietari dovrebbe poi rimanere aperta la via per difendere i loro diritti ricorrendo ai Consigli superiori competenti, sia per la iscrizione del fondo nell'elenco, sia per la limitazione del vincolo ad una parte di esso.

Occorrerebbe poi che l'on. ministro della pubblica istruzione chiedesse all'on. suo collega del tesoro un aumento del fondo di dotazione per acquisto di cose notevoli già stabilito dalla vigente legge. Con tale fondo si potrebbe in casi eccezionali venire in aiuto ai proprietari per la conservazione delle ville elencate, o anche procedere all'acquisto di esse.

Non vorrei essere frainteso. È certo, od almeno molto probabile, che la maggior parte delle ville monumentali continuerà ad essere decorosamente conservata e mantenuta dalle famiglie patrizie che da secoli le possiedono; ma può avvenire che per successioni, divisioni od altre circostanze la villa non possa più rimanere in proprietà degli antichi padroni. In tal caso sarebbe provvido l'intervento dello Stato come acquirente. Si sta fabbricando a Roma una vera città di Ministeri che imporranno un aggravio di centinaia di milioni all'erario. Si potrà ben trovare qualche milione per acquistare ville storiche e artistiche di sommo pregio.

Pur troppo per costruire il palazzo delle ferrovie lo Stato ha comperato e distrutto la villa Patrizi, che pur meritava di essere conservata!

Ricordo invece con piacere quanto avvenne molti anni or sono a Roma per l'acquisto della villa e del palazzo Corsini, che l'illustre nostro collega principe Tommaso Corsini cedette allo Stato a prezzo certamente inferiore al reale facendo dono della galleria dei quadri, della preziosa collezione di stampe e della biblioteca.

Auguro che l'esempio del patrizio fiorentino trovi molti imitatori, in modo che gran numero di monumenti, palazzi e ville che minac-

cerebbero di andare distrutti o deturpati possano essere ceduti amichevolmente a prezzi convenienti per lo Stato e per i venditori.

Non insisto su questo punto ed aspetto dall'onor. ministro una parola rassicurante nel senso che la limitazione al diritto di proprietà non vada oltre quanto è indispensabile, e siano salve le ragioni del diritto e dell'equità.

Mi associo poi alla raccomandazione fatta dalla Commissione della Camera dei deputati, e dal nostro Ufficio centrale, onde l'onor. ministro voglia con la consueta solerzia occuparsi anche delle proposte già presentate all'altro ramo del Parlamento per la tutela del paesaggio. La questione è molto difficile, ma è pur necessario di provvedere in qualche modo, onde il tesoro di bellezze naturali che attirò in ogni tempo sul nostro paese lo sguardo e il culto di artisti e poeti, e che anche oggi fa risuonare gradito in ogni parte del mondo il nome d'Italia, venga gelosamente conservato. (*Approvazioni*).

CHIRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ho chiesto la parola solo per rispondere ad un appunto che il senatore Frascara ha mosso al disegno di legge, in quella parte, che, in suo modo di vedere, sarebbe violazione del diritto di proprietà.

Afferma egli che nell'ordinamento proposto è cosa che non solo turba, ma offende gravemente il principio della inviolabilità del diritto di proprietà, come è stabilito dalla legge statutaria, e come il diritto privato e pubblico dichiarano.

Io non sono d'accordo intieramente con lui; tolgo anzi via l'avverbio intieramente, e dico che non mi trovo d'accordo con lui in rispetto al modo col quale intende la natura e il contenuto della parte del disegno di legge ch'egli assoggetta a critica. E non sono di accordo, perchè egli, nel richiamarsi che or ha fatto al diritto privato, dimenticò che noi studiosi, modestamente studiosi, di scienza giuridica, nel fissare la nozione della proprietà poniamo come fondamentale la distinzione che separa la figura dell'espropriazione, separa ogni atto giuridico che induca con l'alterazione dell'oggetto un sacrificio della proprietà, da ciò che è semplice limitazione della proprietà stessa. E tutte le volte che la legge stabilisce una reale dimi-

nuzione della ragion di dominio, quante volte l'estensione del diritto del proprietario rimane gravemente intaccato e menomato, perchè manomette nella struttura sua la cosa che è oggetto della signoria, si ha l'espropriazione; nè importa se talvolta si manifesti con la figura di servitù di uso pubblico. E s'intende che a questa diminuzione vera, a questo intervento diretto sulla cosa, la conveniente indennità debba essere corrisposta.

Ma di fronte a questo concetto, in cui vi è alterazione della ragion di proprietà, in cui ciò ch'è il contenuto giuridico della proprietà costituita rimane menomato: di fronte a questo concetto il diritto privato, anche sotto l'influenza del diritto pubblico, per la necessità di coordinare l'interesse privato con l'interesse della collettività, ha posto l'altra figura della semplice limitazione del diritto. Con essa s'indica che la proprietà esiste, permane inalterata; ma che entro certi limiti è legalmente composta nell'esser suo.

E chiaro è che in tal caso la limitazione è contenuta nell'indole stessa del diritto, nella affermazione che la legge ne fa: è la legge che qual volontà generale consente la signoria entro certi termini, e in questi limiti la tutela: e però, quante volte la determinazione è nella ragione stessa di proprietà, non è dovuta nessuna indennità; dalla formazione del diritto, com'è fatta, temperando l'interesse individuale coll'interesse della collettività, dal concetto che il legislatore s'ebbe del diritto che afferma, balza nell'interessezza sua la figura del rapporto giuridico, balza la figura della proprietà, comprendente in sè le limitazioni concorrenti a fissarla come sovrano fra i diritti reali.

E allora, come ben vede il senatore collega Frascara, posta l'idea netta della limitazione in confronto a quella della espropriazione vera, in confronto alla special figura di servitù di ragion pubblica, la provvisione del disegno di legge è giustificatissima.

E richiamandomi a ciò ch'egli disse in sul finire del dir suo, l'interesse cui il disegno di legge provvede è tale, l'utilità pubblica che prosegue è così grande e vera, che la limitazione del dominio, imposta, nell'interesse dell'arte sovraneamente educatrice, a tutti, e nell'interesse economico generale, bene può essere

accolta, bene può essere tollerata. (*Approvazioni generali*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io ringrazio sinceramente l'onorevole senatore Frascara di aver esaminato questo disegno di legge con tanto spirito di equità.

Potrei dire che io divido molte delle idee da lui espresse. Il diritto di proprietà è sacrosanto, deve essere diminuito o limitato solo quando vi sia una ragione evidente e impellente di pubblica necessità, ed io ben volentieri accetto la sua raccomandazione, affinché gli elenchi delle ville, dei giardini, dei parchi che hanno interesse storico o artistico, sia compilato con la massima attenzione e col più vivo sentimento di equità.

Non potrei del pari accettare l'altro suo concetto che lo Stato debba acquistare tutte le ville storiche. L'onor. Frascara sa che per far questo occorrerebbero dei miliardi in Italia; e qui non ci troviamo di fronte ad una necessità di servizio pubblico da paragonarsi con quella della costruzione dei Ministeri di cui ha parlato lo stesso onor. Frascara.

In Italia, per effetto della legge che oggi modifichiamo, sono già vincolati artisticamente i palazzi artistici e storici; sono più centinaia. Non si può affermare che il Ministero abbia esagerato nell'eseguire la legge; e d'altra parte non ha impedito e non impedisce la legge che questi palazzi artistici e storici siano venduti. La limitazione non è così grande, come l'onor. Frascara ha detto, allorquando asseriva che qui si ha una violenta espropriazione. Qualche indennizzo ai proprietari bisognosi si dà anche per i palazzi artistici. Vi furono dei proprietari che dimostrarono di non essere in condizioni di poter restaurare o conservare i propri palazzi e chiesero l'intervento del Ministero, il quale ha dato l'aiuto che poteva. Io potrei, se non vedessi il Senato ben disposto verso questa legge che risponde ad un alto concetto d'idealità, che corrisponde ad un fine di patriottismo, perchè nella conservazione di queste ville noi conserviamo la nostra storia, il nostro passato glorioso, conserviamo i segni di nostra grandezza (il fine elevatissimo il Senato lo comprende bene), io potrei citare un esempio di limitazione

e di vincolo di proprietà ben più gravoso: quello forestale.

Io assistetti sulle mie Alpi allo spettacolo di migliaia di famiglie di poveri pastori, ai quali per ragioni di pubblica utilità fu imposto il vincolo, che vieta di coltivare e diboscare il terreno per non produrre pericolo per le proprietà sottostanti; e quelli dovettero accettare i pesi gravi della legge del giugno 1877. Il vincolo d'oggi — l'onor. Frascara lo sa — non viene a colpire famiglie che siano bisognose; in generale i proprietari delle ville storiche sono ricchi, hanno la fortuna della cultura e quindi intendono anche più intimamente il bene che essi recano alla collettività col sacrificio che lo Stato domanda con questa legge.

L'on. Frascara ha chiesto che sia presentato al Parlamento un disegno di legge che tuteli le bellezze naturali, alle quali non ha avuto parte la mano dell'uomo. Innanzi all'altro ramo del Parlamento è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare che ha questo scopo; io però debbo dichiarare al Senato che non ritengo vicina la soluzione di questo arduo problema. Se alcuno ci dicesse di elencare tutti i luoghi belli che esistono in Italia vi dovremmo comprendere, ad esempio, tutto il golfo di Napoli; se dovessi fare io questo elenco, vi comprenderei tutte le Alpi. (*Approvazioni*).

Noi ci troveremo di fronte a difficoltà gravi; quando invece si tratta di valore storico e artistico, l'esame si fa caso per caso. Il proprietario potrà ricorrere al Consiglio superiore delle Belle Arti composto di persone che danno sicura garanzia di giustizia e di equità.

Concludendo, io ringrazio l'onor. senatore Chironi il quale, da buon amico, ha capito che io non era giurista e mi ha dispensato dalla difesa del disegno di legge sotto l'aspetto giuridico.

Io sono sicuro che il Senato approverà *laeto animo* questa proposta, come l'ha approvata l'altro ramo del Parlamento.

In questo momento tutto ciò che serve a rinvigorire, a cementare il sentimento della solidarietà nazionale, ad elevare il valore di nostra gente, anche nei tempi passati, trova nel Parlamento italiano largo consenso. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico.

(Approvato).

Art. 2.

Alle violazioni dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all'art. 34 della legge medesima.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l'articolo seguente:

Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1912-13 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia

in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'articolo 4 della legge 30 giugno 1911, n. 600, è, per il Ministero di grazia e giustizia, elevato a lire quarantacinquemila.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma » (N. 814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 814*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Parte ordinaria) è istituito un apposito capitolo « Manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma », con lo stanziamento di lire 255,200 che per l'esercizio finanziario 1911-12 avrà il n. 31-*bis*, col quale si dovrà provvedere alle spese occorrenti per la piccola manutenzione dei locali, per l'esercizio del riscaldamento, della ventilazione, del refrigeramento, per la somministrazione di acqua, per la illuminazione ed altri servizi affini, nonchè alle spese per il personale relativo.

A tale stanziamento è provveduto prelevando lire 55,200 dal capitolo 31 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari », e lire 50,000 dal capitolo 33

« Pigioli di locali ad uso delle magistrature giudiziarie », e nel resto mediante nuova assegnazione al capitolo relativo.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1911.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le somme che per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma, a decorrere dal 1° luglio 1911 fino alla pubblicazione della presente legge, saranno state disposte a carico di altri capitoli del bilancio della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, verranno reintegrate ai capitoli stessi, a carico della dotazione del nuovo capitolo, con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per il pagamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio demaniale di Santa Caterina in Catanzaro.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e di quelli approvati nella tornata di ieri.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti della somma di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tientsin » (N. 824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti della somma di lire 400,000 alla concessione italiana in Tientsin.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 824*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al Tesoro dello Stato per un valore capitale non superiore alle lire 400,000, destinate a provvedere ad urgenti lavori di bonifica di parte delle aree fabbricabili ed al compimento di lavori stradali e di fognatura nella Concessione italiana in Tientsin (Cina).

Dette anticipazioni saranno concesse all'interesse del 4 per cento annuo e rimborsabili in 30 annualità, a partire dal 1° gennaio successivo alla data delle eseguite somministrazioni. Sulle somme dalla Cassa depositi e prestiti somministrate nel corso dell'anno sarà corrisposto il solo interesse nell'anzidetta misura dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme delle anticipazioni di cui all'articolo 1, saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate in tesoreria nelle epoche che saranno indicate di volta in volta, e contemporaneamente iscritte, con decreto del Ministero del tesoro, nel bilancio dell'entrata alla categoria

« Movimento di capitali » e in apposito capitolo della categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per esser messe a disposizione di quell'Amministrazione per le anticipazioni autorizzate dalla presente legge.
(Approvato).

Art. 3.

Le somme che annualmente la Concessione italiana di Tientsin sarà tenuta a corrispondere per il rimborso delle anticipazioni di cui all'articolo 1 ed i relativi interessi, saranno iscritte al bilancio dell'entrata nella categoria « Movimento di capitali » ed in corrispondenza uguali somme saranno stanziare nel bilancio del Ministero degli affari esteri pure alla stessa categoria « Movimento di capitali » per provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle annualità d'ammortamento.

(Approvato).

Art. 4.

I proventi straordinari derivanti dalla vendita dei terreni bonificati della Concessione italiana in Tientsin, che si verificheranno nel periodo d'ammortamento delle anticipazioni, saranno interamente versati a scomputo del residuo debito, e l'annualità d'ammortamento verrà analogamente ridotta.

Gl'importi di tali versamenti saranno imputati nel bilancio dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri conformemente a quanto è indicato al precedente articolo 3 per le annualità d'ammortamento.

(Approvato).

Art. 5.

Sino a completa estinzione del debito, le somme rappresentanti le annualità comprensive delle quote di ammortamento e di interessi costituiranno la prima assegnazione da farsi in ciascun anno nel bilancio passivo della Concessione italiana in Tientsin.

(Approvato).

Art. 6.

Nel rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, di cui all'articolo 71

del testo unico di legge sulla Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 2ª), parte seconda - Conto generale del patrimonio - Sezione dei conti speciali - verrà annualmente incluso il rendiconto delle entrate e delle spese che concernono la concessione italiana in Tientsin.

(Approvato).

Art. 7.

Con apposito decreto da emanarsi di concerto fra i ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno determinate le norme di contabilità della gestione della Concessione italiana in Tientsin e la forma delle relative scritture.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

BALESTRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALESTRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga della data di estrazione della tombola nazionale pro-ospedali di Padova, Tempio, Sassari ed Ozieri e variazione del periodo di svolgimento della lotteria a favore dell'ospedale civico di Palermo.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Balestra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Costruzione della residenza del R. console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della Cancelleria consolare nella città stessa » (N. 833).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge:

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della Cancelleria consolare nella stessa città.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 832).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913, per le spese di costruzione e di arredamento dell'edificio ad uso di sede del R. Consolato a Porto Said, e per la estinzione del residuo debito originato dalla costruzione dell'edificio della cancelleria del Consolato nella stessa città.

(Approvato).

Art. 2.

Per tutti gli atti concernenti la costruzione e l'arredamento della residenza del Regio Console a Porto Said, il Governo del Re è autorizzato a derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche, nonchè dalla legge 26 luglio 1888, n. 5594 (serie 3ª).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Convalidazione del Regio decreto 15 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911 fra l'Italia e il Giappone » (N. 823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Convalidazione del Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911 tra l'Italia e il Giappone.

Prego il senatore senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, col quale è stata data piena ed intera esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione, stipulato fra l'Italia e il Giappone, come da note scambiate in Roma il 12 luglio 1911.

ALLEGATO.

Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che dà esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione tra l'Italia e il Giappone.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 573, che autorizza il Governo a dare applicazione, mediante decreti Reali da convertirsi in legge, ad accordi commerciali che vengano stipulati prima del 31 dicembre di quest'anno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri delle finanze, della marina e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data, con decorrenza dal 17 luglio 1911, all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione, stipulato fra l'Italia e il Giappone, come da note scambiate in Roma il 12 luglio 1911.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

DI SAN GIULIANO

FACTA

LEONARDI-CATTOLICA

NITTI.

Visto: *Il Guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE.

IL MINISTRO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI
ALL'AMBASCIATORE DEL GIAPPONE IN ROMA.

Rome, le 12 juillet 1911.

Monsieur l'ambassadeur,

Tout portant à croire que la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de navigation entre l'Italie et le Japon ne pourra avoir lieu qu'après le 17 juillet prochain, date à laquelle prendra sa fin le traité du 1^{er} décembre 1894, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence, au nom du Gouvernement italien, ce qui suit:

A partir du 17 juillet 1911 les rapports entre l'Italie et le Japon, en matière de commerce, de douane et de navigation seront réglés sur la base du traitement de la nation la plus favorisée, sans restrictions ou conditions, de manière que l'une des deux Parties sera admise à bénéficier librement et gratuitement des concessions et des privilèges, en la dite matière, que l'autre Partie a déjà accordés, ou pourrait accorder, à une tierce Puissance.

Le présent accord aura force et valeur jusqu'à l'application du traité définitif, à stipuler dans le plus bref délai possible, sauf, pour chacune des deux Parties, le droit d'en faire cesser les effets en tout temps, moyennant un avis préalable de trois mois.

Veillez agréer etc.

A. DI SAN GIULIANO.

L'AMBASCIATORE DEL GIAPPONE IN ROMA
AL MINISTRO ITALIANO DEGLI AFFARI ESTERI.

Romé, le 12 juillet 1911.

Monsieur le ministre,

En réponse à la note de Votre Excellence en date de ce jour, j'ai l'honneur de l'informer que je suis autorisé par le Gouvernement impérial à accepter, à son nom, la proposition du Gouvernement royal contenue dans la note précitée, à savoir:

A partir du 17 juillet 1911 les rapports entre l'Italie et le Japon, en matière de commerce, de douane et de navigation, seront réglés sur la base du traitement de la nation la plus favorisée, sans restrictions ou conditions, de manière que l'une des deux Parties sera admise à bénéficier librement et gratuitement des concessions et des privilèges, en la dite matière, que l'autre Partie a déjà accordés, ou pourrait accorder, à une tierce Puissance.

Le présent accord aura force et valeur jusqu'à l'application du traité définitif, à stipuler dans le plus bref délai possible, sauf, pour chacune des deux Parties, le droit d'en faire cesser les effets en tout temps, moyennant un avis préalable de trois mois.

Je saisis cette occasion etc.

HAYASHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative » (N. 820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative.

Ne do lettura:

Articolo unico.

A partire dall'esercizio 1912-13 il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative, che, giusta l'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, deve essere annualmente fissato con la legge del bilancio della pubblica istruzione, sarà stabilito mediante decreto Reale, secondo le norme prescritte dal predetto articolo di legge, promosso dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como » (N. 834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como:

Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,300,000 da destinarsi all'esecuzione delle opere seguenti:

Scavi di Ostia	L. 690,000
Restauri ai monumenti di Aosta »	275,000
Restauri al Palazzo Ducale di Mantova	» 215,000
Restauri al Duomo di Como »	120,000
	<u>L. 1,300,000</u>

Le somme sovraindicate saranno temporaneamente prelevate dal fondo istituito con la legge 14 luglio 1907, n. 500, per l'acquisto di cose mobili ed immobili di interesse archeologico e artistico, e per l'importo che sarà di

volta in volta per occorrere; e verranno a tal fine versate in tesoreria e iscritte ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio della entrata e contemporaneamente nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica. Le somme come sopra prelevate dal detto fondo saranno restituite al fondo stesso in dieci quote annue eguali, da versarsi al termine di ciascuno esercizio finanziario a partire dal 1912-913, unitamente agli interessi maturati al saggio del 3.50 per cento netto e verranno iscritte con gli interessi suddetti, nel bilancio della spesa del Ministero della istruzione pubblica.

I prelevamenti autorizzati dalla presente legge e le relative iscrizioni in bilancio saranno disposte con decreti del ministro del tesoro.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE SONNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SONNAZ. Credo di dovere vivamente raccomandare al Senato il disegno di legge che riguarda il restauro urgente dei monumenti romani di Aosta.

Questo restauro s'impone, tanto più, che il nostro Senato, sedente in Roma, deve risentire il vivo desiderio di invigilare la conservazione dei monumenti della gloriosa Roma e quelli di Aosta sono importanti pel loro gran numero e per essere posti sui confini d'Italia.

Inoltre i monumenti romani di Aosta sono in così cattivo stato che il menomo ritardo potrebbe produrre una irreparabile catastrofe e so che le necessità sono così urgenti che si vogliono principiare i restauri subito, cioè ai primi giorni di luglio p. v.

Esiste in Aosta un *arco di Augusto* di bella apparenza, ma la volta dell'insigne monumento minaccia, ora, di rovinare ed ha necessità di urgenti restauri.

La interessante *cinta di mura romane di Aosta* è in stato veramente miserando.

Il *teatro romano* e l'*anfiteatro romano* di Aosta hanno un urgente bisogno di essere liberati dalle catapecchie che li ingombrano e deturpano.

La *porta pretoria* di Aosta è così sepolta dalle macerie secolari in modo che è indispensabile scavare il suolo a tre metri per ristabi-

lire le belle linee di questo monumento grandioso.

La facciata poi della *porta pretoria* di Aosta venne malamente restaurata un trent'anni or sono sicchè tali restauri forse sono da rifare.

La *torre dei Visconti* di Aosta (denominata di Bramafame) copre la *porta principale* destinata a diventare in avvenire la sede di un museo lapidario e quindi ha pure bisogno di urgenti lavori di restauro.

Infine il *ponte romano* di Aosta è da salvare dall'erosione delle acque.

Si può essere ben sicuri che gli ispettori dei monumenti della bella valle di Aosta compiranno le loro funzioni con somma competenza e con vera affezione come già lo prova il restauro così completo ed artistico già fatto, alcuni anni or sono, della torre del Pailleron in Aosta da quel profondo erudito dei monumenti romani che è il comm. D'Androde.

La valle di Aosta ha tanti monumenti romani e medioevali interessantissimi la cui riparazione da farsi, poco per volta, aumenterà l'interesse per una alpestre e bella regione ove Italiani e stranieri vengono ognor più a villeggiare e godervi le fresche auree delle Alpi. Si incominciò dai monumenti romani e si ha ben ragione.

Infine questa riparazione dei monumenti romani in Aosta è una nuova prova d'interesse che l'Italia dà alle nobili popolazioni del nostro confine occidentale; popolazioni così devote all'augusta Casa di Savoia ed all'Italia per la quale furono così fieri di eroicamente combattere nelle guerre del Risorgimento nazionale.

Infatti i reggimenti che portano il nome di Aosta, 5 e 6, brigata Aosta, uno di cavalleria lancieri d'Aosta, *Aosta la veia*, e, che, nel tempo, erano composti di soldati della valle, hanno tutti e tre acquistate alle loro gloriose bandiere dal 1848 al 1866 molte medaglie al valore militare, anzi tre in oro, la più alta ricompensa nell'esercito italiano, ed il 6° fanteria (brigata Aosta) li 8 giugno 1912 a Zanzur ebbe la sua bandiera gloriosa colpita da un proiettile nemico mentre combatteva vicino al celebre 40° reggimento (brigata Bologna) che protegge l'eroica memoria del colonnello Pastorelli.

Ora, ancora il battaglione degli alpini *Ivrea* composto di soldati della valle di Aosta si di-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1912

stingue pure combattendo in Libia per l'Italia e la civiltà.

In queste poche parole quanti bei ricordi di patriottismo e di amore dei Valdostani per la loro cara e grande patria Italica a cui servirono nei secoli scorsi come di baluardo. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio l'onor. senatore De Sonnaz di avere illustrato con così vivo patriottismo e amore dell'arte una parte di questo disegno di legge.

I monumenti romani di Valle d'Aosta sono veramente importantissimi, sono il più bello esempio della forza romana che noi abbiamo tra le Alpi.

Quando questi monumenti saranno privati dalle supercostruzioni, appariranno una cosa veramente magnifica. Io poi ho seguito con molta attenzione il discorso dell'onorevole De Sonnaz che ha dimostrato tanto luminosamente come l'arte e la Patria debbono sempre andare unite. (*Benissimo*).

DE SONNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SONNAZ. Ringrazio l'onor. ministro e gli sono gratissimo per quanto ha detto.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Va resa lode speciale all'onorevole ministro della pubblica istruzione per la cura e sollecitudine che spiega nella tutela dei nostri monumenti: la chiusa del suo discorso dell'altro ieri nel sostenere la proposta di modificazioni alla legge del 20 giugno 1909, ci affida come l'animo suo sia sempre rivolto alla tutela ed all'interesse delle belle arti, ricchezza e vanto del nostro paese.

Vedendo qui accennato tra i monumenti, alla cui conservazione si provvede, quello di Mantova, io mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro di impartire il più presto possibile le disposizioni pei lavori, perchè realmente chi visita quel monumento vede quale pericolo lo minacci, e lo ringrazio anticipatamente della assicurazione, che si compiacerà darmi, di provvedervi colla dovuta premura.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il palazzo Ducale di Mantova ha urgenza assoluta dell'opera del Governo. È una delle cose più mirabili dell'arte lombarda. In questo disegno di legge si tratta anche del Duomo di Como che pure è una perla dell'arte lombarda. Anche lo stanziamento per gli scavi di Ostia risponde ad un bisogno spirituale che tutti sentiamo. Mentre si pensa a congiungere con la ferrovia Roma ad Ostia, noi abbiamo anche l'interesse commerciale di disseppellire quella città che è là sulle rive del mare. Io credo che oltre a difendere i ricordi più sacri dell'animo italiano e le ragioni dell'arte noi facciamo anche un buon affare, perchè la città di Ostia è ancor più della metà sotto terra ed è attraentissima.

Con le 700 mila lire che domando, io intendo circondare tutta la città di Ostia in modo che ci sia una tassa di ingresso. Ostia pagherà così se stessa.

Mi sento veramente consolato delle parole dell'amico senatore Cavalli che ha vissuto realmente la storia d'Italia e sente l'importanza di questa nostra iniziativa. Io gli sono gratissimo. (*Approvazioni*).

CAVALLI. Ed io sono gratissimo all'on. ministro della risposta che egli mi ha dato e del modo come intende l'interesse della patria e dell'arte. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea;

Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1912

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Dini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino nel 1911 » (N. 816).

PRESIDENTE. Ora viene il disegno di legge: « Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della R. marina all'Esposizione internazionale di Torino nel 1911 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 25.000, in aggiunta alle spese effettive consolidate del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912, da erogarsi per spese incontrate in dipendenza della partecipazione della R. marina all'Esposizione internazionale di Torino nel 1911.

L'assegnazione suddetta sarà, con decreto del Ministero del tesoro, inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Il senatore Vischi domanda d'interpellare il ministro di grazia e giustizia e dei culti « Sulla necessità di diminuire l'attuale numero dei giorni dichiarati festivi agli effetti civili ».

Prego il ministro della guerra d'informare il ministro Guardasigilli di questa domanda d'interpellanza.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non mancherò di farlo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo, Avarna Giuseppe.

Baccelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Beccaria-Incisa, Bettini, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Botterini, Bruno, Buscemi.

Calabria, Camerano, Carle Giuseppe, Cavalli, Colonna Fabrizio, Cordopatri, Cruciani-Ali-brandi.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cupis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Figoli, Fili-Astolfone, Finali, Fiocca, Florena, Frascara.

Gherardini, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Lanciani, Lojodice, Luciani.

Malaspina, Malvano, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazzoni, Mele, Molmenti, Morra.

Paganini, Pagano, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Ponzio-Vaglia.

Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Roux.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Spingardi.

Tami, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torlonia.

Vischi, Volterra.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1912**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 20 giugno 1909 n. 364, per le antichità e belle arti:

Senatori votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

Il Senato approva.

Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1911-913:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma:

Senatori votanti	90
Favorevoli	75
Contrari	15

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	90
Favorevoli	79
Contrari	11

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-913:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio della guerra:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Presentazione di relazione.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Riforma della legge elettorale politica». (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Do atto all'on. relatore della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Per dare ai signori senatori il tempo di esaminare con ponderazione, come lo merita, questo importantissimo argomento, propongo che la discussione di questo disegno di legge sia messa all'ordine del giorno per la seduta di lunedì. (*Benissimo*).

Se non vi è nulla in contrario così s'intende stabilito.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla Concessione italiana in Tien-tsin (N. 824);

Costruzione della residenza del Regio console a Porto Said e pagamento del residuo debito relativo alla costruzione della cancelleria consolare nella stessa città (N. 833);

Convalidazione del Regio decreto 13 luglio 1911, n. 709, che ha dato esecuzione all'accordo provvisorio di commercio, dogana e navigazione del 12 luglio 1911, tra l'Italia e il Giappone (N. 823);

Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto Reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari ed ordinari delle scuole medie governative (N. 820);

Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como (N. 834);

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della Regia marina all'Esposizione internazionale di Torino 1911 (N. 816).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riscatti, assunzione e cessioni di esercizio di alcune ferrovie (N. 840);

Circolazione degli automobili (N. 739);

Provvedimenti sulle decime agrigentine (N. 12-C);

Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza (N. 846);

Costituzione in comune di San Nicola Arcella frazione del comune di Scalea (N. 678);

Disposizioni riguardanti l'iscrizione in bilancio delle spese del debito vitalizio (N. 841);

Maggiori assegnazioni sul bilancio della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 837);

Convalidazione del Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 2, riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e degli ufficiali del Corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica (N. 818);

Convalidazione del Regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che approva aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle

organiche di formazione del Regio esercito (N. 819);

Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento Montorio al Vomano (N. 605);

Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed all'Agenzia delle imposte di Bojano (N. 598);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 30 giugno 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.